

STATUTI della
OTI ENERGY AG [SA, LTD]
con sede in LUGANO

I. RAGIONE SOCIALE, SEDE, DURATA E SCOPO

ARTICOLO 1

Sotto la ragione sociale OTI Energy AG [SA, Ltd.] è costituita una società anonima ai sensi degli art. 620 ss. CO con sede in Lugano. La durata della società è illimitata.

ARTICOLO 2

La Società ha come scopo l'acquisto, la detenzione e la vendita di partecipazioni in società nazionali ed internazionali, che sono attive principalmente nel campo energetico. La società può anche investire in altri settori dell'economia.

La società può fornire alle sue partecipate servizi e compiere ogni affare che è adatto a raggiungere lo scopo sociale.

II. CAPITALE AZIONARIO ED AZIONI

ARTICOLO 3

Il capitale azionario della società ammonta a CHF 10'161'920.-- suddiviso in 254'048 azioni al portatore del valore nominale di CHF 40.-- cadauna. Il capitale azionario è liberato interamente.

ARTICOLO 4

In luogo di singole azioni, la società può emettere dei certificati attestanti il possesso di più azioni. La proprietà o l'usufrutto di un'azione o di un certificato azionario come pure l'esercizio dei diritti dell'azionista implicano il riconoscimento dello statuto in vigore della società.

Mediante modificazione dello statuto, l'assemblea generale può in ogni momento trasformare azioni al portatore in azioni nominative e viceversa. Le azioni o i certificati sono firmati da un membro del consiglio di amministrazione.

III. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 5

Gli organi della società sono:

- A. Assemblea generale
- B. Consiglio di amministrazione
- C. Ufficio di revisione

A. Assemblea generale

ARTICOLO 6

L'organo supremo della società è costituito dall'assemblea generale, cui spettano i seguenti poteri inalienabili:

1. l'approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione;
3. l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale, come pure la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
4. il discarico agli amministratori;
5. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto o che le sono state sottoposte dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 7

L'assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ogni qualvolta sia necessario, in modo particolare nei casi previsti dalla legge, si convocano assemblee generali straordinarie.

Il consiglio di amministrazione deve convocare assemblee generali straordinarie se uno o più azionisti che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono per iscritto indicandone lo scopo.

ARTICOLO 8

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione e, quando occorre, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori. La convocazione dell'assemblea generale avviene mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono indicati nella convocazione gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del consiglio di amministrazione e degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell'assemblea generale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

Fatta riserva per le disposizioni sull'assemblea totalitaria, nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'assemblea generale straordinaria o di effettuare una verifica speciale. Non occorre invece comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell'ambito degli oggetti all'ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto.

I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un'assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (assemblea totalitaria). Finché i proprietari o rappresentanti di tutte le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell'assemblea generale.

Almeno venti giorni prima dell'assemblea generale ordinaria devono depositarsi presso la sede della società, al fine di poter essere consultate dagli azionisti, la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori. Di ciò sarà fatta menzione nella convocazione.

ARTICOLO 9

L'assemblea generale è presieduta dal presidente o, in caso di suo impedimento da un altro membro del consiglio di amministrazione o da un presidente del giorno nominato dall'assemblea generale.

Il presidente nomina un verbalizzante e degli scrutatori che non devono necessariamente essere azionisti.

Il consiglio di amministrazione provvede alla tenuta del processo verbale, che è da firmare dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 10

Ogni azione dà diritto a un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da un altro azionista o da altra persona che si legittima mediante procura scritta.

L'assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto. Il presidente non ha voto decisionale.

Se un'elezione non ha luogo in un primo scrutinio, si procede ad un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza relativa.

Le deliberazioni e le nomine avvengono apertamente, salvo che il presidente o un azionista richieda che avvengano segretamente.

B. Consiglio di amministrazione

ARTICOLO 11

Il consiglio di amministrazione si compone di uno o più membri. Di regola viene eletto nel corso dell'assemblea generale per la durata di un anno. I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino all'assemblea generale ordinaria seguente. E' fatta riserva per le dimissioni e per la revoca. I nuovi amministratori portano a termine il mandato di coloro che vengono sostituiti. Gli amministratori sono in ogni tempo rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente. Designa un segretario, che non deve necessariamente essere membro del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 12

Al consiglio di amministrazione compete la direzione suprema della società e il controllo della conduzione degli affari. Esso rappresenta la società verso l'esterno e si occupa di tutte le materie che non sono attribuite dalla legge, dallo statuto o da regolamento ad altro organo della società.

Il consiglio di amministrazione può delegare la gestione degli affari o di alcune categorie di essi a una o più persone, membri del consiglio di amministrazione e terzi, anche non azionisti. Il consiglio di amministrazione emana il regolamento d'organizzazione e regola i relativi rapporti contrattuali.

Il consiglio di amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili seguenti:

1. l'alta direzione della società e il potere di dare istruzioni necessarie;
2. la definizione dell'organizzazione;
3. l'organizzazione della contabilità, del controllo finanziario nonché l'allestimento del piano finanziario se necessario;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza e la regolamentazione dei diritti di firma;

5. l'alta vigilanza sulle persone incaricate dalla gestione in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l'allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell'assemblea generale e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l'avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti;
8. deliberare su conferimenti ulteriori, relativi alle azioni non interamente liberate;
9. deliberazioni concernenti la constatazione di aumenti di capitale e delle conseguenti modifiche statutarie;
10. esame dei requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati nei casi in cui la legge prevede l'impiego di tali revisori;
11. deliberare sull'accettazione e modifica del piano di investimento della società.

ARTICOLO 13

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che gli affari lo richiedano.

La convocazione del consiglio di amministrazione avviene con l'indicazione dell'ordine del giorno da parte del presidente o in caso egli fosse impossibilitato da parte di un altro membro del consiglio di amministrazione. Ciascun membro ha diritto di convocare immediatamente una riunione del consiglio di amministrazione indicandone il motivo.

Il consiglio di amministrazione può deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti. Il presidente ha voto decisionale. Le delibere possono essere prese per iscritto su proposta scritta (delibere in absentia con conferma scritta), a meno che un membro del consiglio di amministrazione richieda entro cinque giorni lavorativi dopo ricevimento della proposta una delibera in una riunione.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 14

I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto a un rimborso delle spese da loro supportate nell'interesse della società ed ad un indennizzo corrispondente alla loro attività, importi che vengono fissati dal consiglio di amministrazione stesso. Spese straordinarie al di fuori dell'attività ordinaria di amministratore vengono rimborsate a parte.

C. Ufficio di revisione

ARTICOLO 15

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche o giuridiche quale ufficio di revisione ai sensi dell'art. 727 ss. CO, con i diritti e i doveri stabiliti dalla legge. La durata del mandato è di tre anni.

IV. CONTO ANNUALE E RIPARTIZIONE UTILI

ARTICOLO 16

L'esercizio annuale comincia il 1 gennaio e finisce con il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 1999.

Il conto annuale, composto dal conto economico, dal bilancio e dall'allegato viene allestito conforme alle disposizioni del CO, in modo particolare agli artt. 662a ss., nonché ai principi commerciali e del ramo generalmente riconosciuti.

ARTICOLO 17

Fatta riserva per le disposizioni di legge concernenti la ripartizione degli utili, in particolare per gli artt. 671 ss. CO, l'utile risultante dal bilancio resta a disposizione dell'assemblea generale.

La distribuzione delle partecipazioni agli utili ai membri del consiglio di amministrazione avviene in base all'art. 677 CO.

V. SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18

L'assemblea generale può in ogni momento decidere lo scioglimento e la liquidazione della società in base alle disposizioni della legge e dello statuto.

La liquidazione ha luogo a cura del consiglio di amministrazione, a meno che l'assemblea generale non designi altri liquidatori.

La liquidazione della società avviene in base agli artt. 742 ss. CO. I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi (compresi i beni immobili) anche a trattativa privata.

Una volta estinti i debiti, il patrimonio viene diviso tra gli azionisti in base agli importi da loro pagati.

VI. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI

ARTICOLO 19

Convocazioni e comunicazioni agli azionisti così come le notificazioni ai creditori avvengono mediante pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio organo di pubblicazione ufficiale della società. Qualora tutti gli azionisti fossero conosciuti mediante avviso personale raccomandato.

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea della società il 10.12.1998.

Gli statuti sono stati rivisti e approvati in data 13.11.2009, aggiornati il 14 novembre 2011